



## Informazione tecniche – Protezione degli animali

### Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali

Dopo il raggiungimento della maturità sessuale, con il loro comportamento (messa in fuga degli altri animali, tentativi di monta) gli becchi possono essere fonte di stress e agitazione nelle greggi. Per tale motivo, i capretti maschi vengono castrati se non vengono macellati in giovane età.

Le informazioni tecniche illustrano le disposizioni rilevanti in materia di protezione degli animali e agenti terapeutici e sono rivolte ai detentori di animali, ai veterinari e ai servizi veterinari cantonali responsabili della loro esecuzione.

#### Obbligo di anestesia

La castrazione chirurgica è un intervento doloroso che deve essere eseguito sotto anestesia, come previsto dall'[articolo 16 della legge sulla protezione degli animali](#) (LPAn). L'intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. [art. 4 cpv. 2 LPAn](#)). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d'arte gli animali, così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l'intervento; eseguire l'intervento in modo accurato e nel rispetto dei principi d'igiene, per ridurre le lesioni tessutali e con esse i dolori e i danni causati dalle infiammazioni.

#### Castrare esclusivamente gli animali giovani del proprio effettivo

I detentori di animali possono effettuare la castrazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime due settimane di età dei loro animali, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza, come indicato all'[articolo 32 dell'ordinanza sulla protezione degli animali](#) (OPAn).

Il vantaggio della castrazione precoce è che la ferita formatasi si cicatrizza più rapidamente grazie alla protezione degli anticorpi materni presenti nel colostro.

#### Attestato di competenza in due tappe

##### Corso teorico riconosciuto (1<sup>a</sup> tappa)

L'attestato di competenza concernente la castrazione dei capretti maschi eseguita a regola d'arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto.

L'USAV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch) > Animali > Detenzione di animali da reddito > Caprini > [Interventi](#). Il corso sulla castrazione degli agnelli è valido anche per i capretti.

Il corso tratta i diversi aspetti dell'intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli ambiti seguenti: diritto vigente, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e chirurgia.

## **Esercizi pratici con supervisione (2<sup>a</sup> tappa)**

Dopo aver ricevuto l'attestato di frequenza, i detentori di animali si esercitano nella loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo: imparano a somministrare correttamente i medicinali veterinari, a preparare i capretti all'intervento senza causare loro stress, a effettuare la castrazione in modo professionale, nonché a sorvegliare e a prendersi cura degli animali dopo l'intervento, come indicato negli [articoli 42-44 dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali](#) (OFPA).

## **Notifica al servizio veterinario cantonale competente (conseguimento dell'attestato di competenza)**

Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l'intervento in modo corretto, il veterinario dell'effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. [art. 32 cpv. 2 OPAn](#)). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicinali veterinari ed eseguire autonomamente l'intervento.

## **L'obbligo di formazione sussiste anche se è il veterinario a praticare l'anestesia**

È possibile che un allevatore di caprini non voglia acquistare un apparecchio da anestesia o che decida, per altri motivi, di affidare l'anestesia a un veterinario. Se il detentore di animali pratica da solo la castrazione dei capretti, deve comunque essere in possesso di un attestato di competenza teorica e pratica sui contenuti della formazione prescritti per legge (cfr. [art. 42-44 OFPA](#)).

## **Condizioni di dispensazione per i medicinali a uso veterinario**

### **Convenzione relativa ai medicinali a uso veterinario**

I prodotti utilizzati per l'anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (Mvet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione Mvet, la quale regola la regolare frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell'effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. [art. 42 della legge sugli agenti terapeutici \[LATer\]](#); [art. 10 cpv. 1-2 dell'ordinanza sui medicinali veterinari \[OMVet\]](#)).

La condizione per la dispensazione di Mvet utilizzati a scopo anestetico durante e dopo la castrazione chirurgica è l'attestato di competenza sopra descritto (cfr. [art. 8 cpv. 2 OMVet](#)).

### **Limitazioni quantitative e obbligo di tenere un registro**

I Mvet possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. [art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet](#)). La dispensazione, l'utilizzo e le scorte dei medicinali devono essere documentati nel giornale dei trattamenti o nell'inventario Mvet ([art. 43 LATer](#); cfr. [art. 26 lett. a-b](#) e [art. 28 OMVet](#)).

**Legislazione:** legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAAn); legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)

**Art. 4 LPAn** Principi

<sup>2</sup> Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

**Art. 16 LPAn** Interventi su animali

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

**Art. 32 OPAn** Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

<sup>1</sup> I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

<sup>2</sup> I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

<sup>3</sup> Nel caso dei capretti, l'anestesia per la decornazione deve essere eseguita da una persona titolare di un diploma in medicina veterinaria.

**Art. 42 OFPAAn** Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l'animale e a regola d'arte.

**Art. 43 OFPAAn** Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un'esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.

**Art. 44 OFPAAn** Contenuto della formazione

<sup>1</sup> La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all'anestesia e alla chirurgia.

<sup>2</sup> L'esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell'animale all'intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicamenti veterinari nonché l'esecuzione corretta dell'intervento e la sorveglianza dell'animale.

**Art. 42 LATer** Prescrizione e dispensazione

<sup>1</sup> Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l'animale o l'effettivo.

<sup>2</sup> Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute.

**Art. 43 LATer** Obbligo di tenere un registro

Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare a animali medicamenti per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.

**Art. 8 OMVet** Restrizioni nella dispensazione

<sup>2</sup> I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.

**Art. 10 OMVet** Esame dello stato di salute, convenzione Mvet

<sup>1</sup> Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell'animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell'effettivo).

<sup>2</sup> I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all'azienda e al corretto impiego di medicinali veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicinali veterinari anche senza una visita preliminare dell'effettivo.

**Art. 11 OMVet** Quantità di medicinali veterinari prescritti o dispensati

<sup>2</sup> Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicinali veterinari in funzione delle dimensioni dell'effettivo, anche per la scorta:

- c. a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo;

**Art. 26 OMVet** Oggetto del registro

Vanno iscritti a registro:

- a. i medicinali veterinari soggetti a prescrizione;
- b. i medicinali veterinari per i quali occorre rispettare un termine d'attesa;

**Art. 28 OMVet** Detentori di animali da reddito

<sup>1</sup> I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:

- a. la data della prima e dell'ultima utilizzazione;
- b. l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
- c. l'indicazione;
- d. la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
- e. la quantità;
- f. i termini d'attesa;
- g. le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito;
- h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.

<sup>2</sup> Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicinali secondo l'articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:

- a. la data;
- b. la denominazione commerciale;
- c. la quantità in unità di confezioni;
- d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.

**[Allegato 1 OMVet](#)** Criteri di valutazione, frequenza delle visite e contenuto della convenzione Mvet